

7243/05
5922/05

Sentenza n.
N. 9853/00 R.G.
N. Reg. Dep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione IV Civile

Il Giudice Istruttore Dott. Laura Tragni, in funzione di Giudice Unico
ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con atto di
citazione notificato il 10/2/2000

da

██████████ (C.F. ██████████) elettivamente domiciliata in ██████████, via
██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ che la rappresenta e difende,
unitamente all'Avv. ██████████ per delega a margine dell'atto di citazione

- ATTRICE -

contro

██████████ (C.F. ██████████) elettivamente domiciliata
in ██████████, Via ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ che la
rappresenta e difende per delega in margine alla comparsa di costituzione del nuovo
patrocinio depositata all'udienza del 25/9/2003

- CONVENUTA -

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti -come sopra
costituiti- concludevano come da fogli di seguito allegati.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA

UFFICIO

SIG.RA [REDACTED]

Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:

1) Accertare e dichiarare che il contratto di compravendita dell'immobile sito in [REDACTED], via [REDACTED], appartamento al piano secondo composto da tre locali più servizi con annesso un vano di solaio al sottotetto e vano ad uso box autorimessa posto al piano seminterrato con il numero 3 tre, il tutto censito al N.C.E.U. di [REDACTED] alla partita 1009502, in base a scheda presentata il 6 aprile 1971 n. 5849, come segue: foglio 2 (due) , mappale 6 (sei), sub. 702 (settecentodue), via [REDACTED] p.2-sott., categoria A/3, classe 5, vani 5, rendita catastale lit. [REDACTED] = atto stipulato in data 3 aprile 1987 (a rogito Notaio [REDACTED] rep. 17854) tra [REDACTED] e [REDACTED] da una parte, e [REDACTED] dall'altra, è simulato, e quindi inefficace, e che la sottostante donazione dissimulata è illecita e comunque nulla per difetto di forma;

2) Accertare e dichiarare, conseguentemente, che l'immobile sito in [REDACTED] via [REDACTED], come sopra descritto, fa parte dell'asse ereditario relitto, dapprima, da [REDACTED] e di quello relitto, successivamente, da [REDACTED] e dichiarare il diritto dell'erede attrice alla propria quota secondo quanto previsto dall'art. 581 c.c.;

COPIA

TRIBUNALE DI MILANO

RG. 9853/2000 Sez. IV Dr. D'Errico

Nel procedimento tra

CONVENUTA con l'Avv.

CONTRO

ATRICE con gli Avv.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA

* * *

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis

IN VIA PRINCIPALE

Rigettare tutte le domande attrici ed assolvere la sig.ra dalle domande stesse

IN VIA RICONVENAZIONALE

Condannare la sig.ra a rimborsare alla sig.ra un terzo delle somme spese nell'interesse dei genitori.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettersi la prova testimoniale sulle persone delle sig.re e sui seguenti capitoli di prova:

- 1) "Vero che negli ultimi anni della loro vita, particolarmente dal 1992 al 1996, la sig.ra si è occupata – da sola ed ininterrottamente – della esistenza e della salute dei genitori";
- 2) "Vero che in particolare la sig.ra si è occupata dell'abitazione, dell'alimentazione e delle cure mediche dei genitori";
- 3) "Vero che tutte le somme indicate come pagate all'Amministrazione Condominiale ed all' nei documenti da 23 a 64, sono state personalmente pagate dalla sig.ra con denaro proprio".

Si chiede infine di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Milano, li 11 novembre 2004

Avv. 

Svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato la signora [REDACTED], figlia di [REDACTED] e [REDACTED] deceduti rispettivamente l'11/10/1996 e il 12/11/1996 senza lasciare testamento, conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la sorella [REDACTED] detta [REDACTED] per sentir dichiarare l'inefficacia, in quanto frutto di un negozio simulato, del contratto di compravendita in data 3/4/1987 con il quale i genitori – titolari ciascuno della quota indivisa di comproprietà pari ad $\frac{1}{2}$ – cedevano alla convenuta la proprietà dell'appartamento, con annesso vano di solaio e box, sito in [REDACTED], via [REDACTED], con conseguente nullità della donazione dissimulata e dichiarazione che dopo la morte dei genitori l'immobile era entrato a far parte dell'asse ereditario relitto, con diritto dell'erede attrice alla propria quota di legge.

Chiedeva, quale "cumulo alternativo di domande", accertare e dichiarare la simulazione dell'atto (dissimulante una donazione) al fine di procedere alla riduzione delle disposizioni lesive della propria quota di erede legittimaria e proponeva infine domanda di rendiconto stante l'avvenuta e comprovata gestione dei beni e denari effettuata dalla convenuta sia quale mandataria che quale erede accettante l'eredità relitta dai *de cuius*.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] detta [REDACTED] la quale chiedeva respingersi le domande di parte attrice, del tutto generiche e prive di fondamento probatorio, e svolgeva in via riconvenzionale domanda di rimborso nella misura di un terzo delle somme spese nell'interesse dei genitori che aveva accudito ed assistito nei loro ultimi anni di vita.

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice assegnava i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 184 c.p.c., e -con ordinanza riservata del 18/1/2002- ammetteva in parte le prove per interrogatorio formale e per testi dedotte.

All'esito degli espletati incumbenti istruttori, il Giudice –accogliendo la richiesta di parte attrice- disponeva CTU volta a determinare il valore dell'immobile all'apertura della successione dei coniugi [REDACTED]

All'udienza del 25/9/2003 disposta, su richiesta della difesa della convenuta, la comparizione personale delle parti ex art. 185 c.p.c. e dato atto alla successiva udienza dell'inutile tentativo di addivenire ad una bonaria soluzione della vertenza, il Giudice, dichiarata chiusa l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.

Assegnati i termini per il deposito delle difese conclusionali, alla scadenza la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione.

L'attrice [redacted] ha proposto azione di simulazione volta a fare accertare l'inefficacia del contratto di compravendita stipulato il 3/4/1987 tra i genitori [redacted] e [redacted] da un lato e la sorella [redacted] dall'altro avente ad oggetto l'immobile sito in [redacted] alla via [redacted] (rivenduto dalla convenuta a terzi con atto del 9/1/98), con conseguente dichiarazione di nullità del negozio dissimulato (donazione) per difetto di forma e ciò ai fini dell'accoglimento della domanda di riduzione ex art. 553 c.c. delle disposizioni lesive della propria quota di riserva quale erede legittimaria, terza rispetto all'accordo simulatorio.

Premesso che, ai fini dell'applicabilità o meno delle limitazioni di prova sancite dagli artt. 2722 e segg. c.c., nell'ipotesi in cui l'erede di una delle parti contraenti del negozio di cui sia dedotta la simulazione agisca per la reintegrazione della quota riservatagli in qualità di legittimario, lo stesso -secondo il consolidato orientamento espresso sul punto dalla Suprema Corte- è considerato terzo rispetto al negozio del suo dante causa e può avvalersi quindi delle agevolazioni probatorie previste dall'art. 1417 c.c., si osserva che la domanda di simulazione è fondata e merita pertanto accoglimento.

Dalle affermazioni rese dalla convenuta nel corso dell'interrogatorio formale si è appreso che la stessa avrebbe versato alla madre in contanti l'importo di L. [redacted] indicato nell'atto quale corrispettivo dell'immobile. [redacted] ha inoltre affermato che i genitori non possedevano alcun conto corrente bancario nè postale sostenendo di non saper dire come gli stessi impiegarono tale somma e ha aggiunto di essersi occupata della "gestione amministrativa, economico-sostanziale" del padre e della madre dal 1993 allorchè entrambi si ammalarono, provvedendo a tutti i pagamenti in contanti.

Avendo la convenuta rimarcato con tanta insistenza, anche mediante indicazione di prova testimoniale sul punto, la sua dedizione verso i genitori (cfr. deposizione testi [redacted] e [redacted] che -in particolare- ha riferito di una premurosa assistenza da parte della figlia nei confronti degli anziani genitori risalente a prima del '92, circostanza ribadita dalla teste [redacted]), contrasta con tale sua affermazione la

circostanza di avere pagato una simile somma in contanti e di non essere a conoscenza dell'impiego che il padre e la madre, coniugi anziani da lei accuditi, ne avessero fatto.

La convenuta dimostra e tiene a rimarcare di essere donna avveduta nell'amministrare il suo denaro, tanto da avere immediatamente investito il suo TFR e la liquidazione nell'acquisto di un immobile effettuato nel 1991.

Tale oculato comportamento stride con un atteggiamento di sostanziale disinteresse per la sorte dei supposti [redacted] di lire che la convenuta afferma di avere consegnato ai suoi genitori in contanti, ponendo in essere -tra l'altro- un'operazione sanzionata dalla legge, apparendo davvero singolare che, tenuto conto delle esigenze di vita alle quali i due coniugi potevano far fronte con le rispettive pensioni, glieli avesse lasciati destinandoli così a perdere valore nel tempo.

Ritenuta la simulazione della vendita, la donazione sottostante (negozio dissimulato) avrebbe richiesto per la sua validità l'atto pubblico alla presenza di testimoni.

In mancanza, va pertanto dichiarata la nullità del trasferimento ex art. 1414 II comma c.c. per difetto dei requisiti di forma.

Con riferimento alle ulteriori domande svolte dall'attrice, deve altresì essere accolta quella volta ad accertare che al momento dell'apertura delle successioni l'immobile era presente sostanzialmente anche se non formalmente (in quanto intestato alla convenuta) nel patrimonio ereditario.

Parimenti non può negarsi il fatto che, in assenza di testamento, si sia aperta la successione legittima e che pertanto l'attrice sia erede legittima dei genitori nella universalità dei beni per la quota di cui all'art. 581 c.c. con riferimento all'eredità paterna e per quella di cui all'art. 566 c.c. per l'eredità materna.

Non è viceversa possibile accogliere le domande attoree, così come formulate, tendenti a far dichiarare l'esistenza attuale di quote dell'attrice sull'immobile in questione in quanto, per comune ammissione di tutte le parti, l'immobile è stato venduto da [redacted] a terzi e sulle circostanze di tale vendita (sua effettività e/o simulazione, buona o mala fede degli acquirenti etc.) nulla è stato dedotto in questo giudizio nè avrebbe potuto esserlo stante anche la mancanza di partecipazione allo stesso da parte dei terzi acquirenti.

L'esubero di domande attoree tra loro in contrasto non permette a questo Giudice di operare scelte di volontà che competono esclusivamente alla parte istante poichè dalle

conclusioni di questa non si è in grado di comprendere, con la necessaria certezza, se all'azione di recupero (indipendentemente dalla percorribilità, ammissibilità e possibilità di successo della stessa) la parte attrice abbia definitivamente abdicato o meno.

Quanto infine all'ulteriore domanda di rendiconto, alla luce delle risultanze della presente pronuncia e delle conclusioni cui è pervenuta, la stessa diventa superflua giacchè in relazione alle somme percepite dai genitori a titolo di pensione si ritiene che queste ultime siano state utilizzate dagli stessi per vivere. Con riferimento invece all'importo di [REDACTED] di lire (laddove si ritenga che fosse proprio tale somma quella sulla quale intendeva far luce la stessa attrice con la domanda di rendiconto) questo Giudice è già pervenuto alla conclusione che non sia mai entrata nel patrimonio dei genitori secondo le considerazioni già illustrate ad altro fine.

Passando da ultimo alla domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta diretta ad ottenere il rimborso -nella misura di un terzo- delle somme spese nell'interesse del padre e della madre si osserva che, avendo [REDACTED] riconosciuto di avere amministrato i soldi dei genitori, non v'è la prova atta a contrastare la presunzione, che scaturisce dalla sua stessa affermazione di amministrazione, che queste spese siano state effettuate materialmente da lei ma nell'esercizio del suddetto mandato amministrativo e, pertanto, con denaro dei genitori. Se la convenuta avesse aderito volontariamente alla domanda di rendiconto -per la quale non occorre necessariamente l'ordine del giudice- presentandolo in giudizio spontaneamente, avrebbe forse potuto fornire al Giudicante eventuali elementi idonei ad una diversa valutazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre ricorrono giusti motivi per porre a carico di ciascuna parte nella misura della metà le spese dell'espletata CTU che si liquidano in complessivi € [REDACTED] di cui € [REDACTED] per spese ed € [REDACTED] per onorari.

P. Q. M.

Il Giudice istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED] contro [REDACTED] detta [REDACTED] disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:

1) dichiara la nullità della vendita per atto del 3/4/1987 n. 17.854 di repertorio in autentica Notaio [REDACTED] avente ad oggetto l'immobile sito in [REDACTED], via [REDACTED] stipulata tra [REDACTED] e [REDACTED] da un lato e [REDACTED] dall'altro in

quanto simulata e dichiara altresì la nullità della donazione dissimulata per difetto dei requisiti di forma ai sensi dell'art. 1414 II comma c.c.;

2) respinge ogni altra domanda di parte attrice;

3) rigetta la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta;


4) ordina alla competente Agenzia del Territorio la trascrizione della presente sentenza con esonero da responsabilità;

5) condanna [redacted] detta [redacted] a rimborsare all'attrice le spese di lite che si liquidano in complessivi € [redacted] di cui € [redacted] per onorari, € [redacted] per diritti ed € [redacted] per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;

6) pone a carico di ciascuna parte nella misura della metà le spese della espletata CTU che si liquidano in complessivi € [redacted] di cui € [redacted] per spese ed € [redacted] per onorari.

Così deciso in Milano, il 7 giugno 2005.

Il Giudice
Dr. Laura Tragni



Ente: Tribunale di Milano

Data: 07/06/2005

Numero: 7243

Intestazioni: Successioni e divisione

Contenuto: successioni; lesione di legittima; vendita dissimulante una donazione; azione di riduzione; ammissibilità; onere della prova; donazione nulla per difetto dell'atto pubblico; sussistenza